

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- b) richiamata la legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori, nonché al titolo VIII del libro I del Codice Civile”;
- c) richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004”, come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
- d) richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l’obiettivo n. 22 Attività C: realizzazione di uno spazio suppletivo di emergenza alle comunità regionali per minori, idoneo ad accogliere minori stranieri non accompagnati, - Descrizione delle azioni - punto 3 (pagg. 104 e 105) nel quale è prevista una presa in carico del minore in collegamento con le due comunità regionali interessate, in base all’età del minore ;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4570 del 1° dicembre 2003 “Realizzazione mediante soggetto esterno della gestione della comunità regionale per minori “Petit Foyer” e della comunità regionale per adolescenti “Maison d’Accueil” dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2008”;
- f) richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 7143 in data 19 dicembre 2003 “Indizione di gara d’appalto ad asta pubblica, ai sensi del R.D. n. 827/1924, per la realizzazione mediante soggetti esterni della gestione dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2008 della comunità regionale per minori “Petit Foyer” e della comunità regionale per adolescenti “Maison d’Accueil. Impegno di spesa”;
- g) richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1117 in data 5 marzo 2004 “Approvazione dell’aggiudicazione della gara d’appalto ad asta pubblica per la realizzazione mediante soggetti esterni della gestione dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2008 della comunità regionale per minori “Petit Foyer” alla Cooperativa “La Libellula” e della comunità regionale per adolescenti “Maison d’Accueil” alla Cooperativa “Noi e gli Altri”;
- h) considerato che gli uffici competenti del Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali fanno rilevare che periodicamente si presenta la necessità di collocare in idonee strutture, in via di urgenza, minori non accompagnati e temporaneamente in stato di abbandono, segnalati dalle Forze dell’Ordine e/o dagli Organi Giudiziari;
- i) considerato inoltre che gli uffici competenti del servizio suddetto hanno riscontrato che spesso le comunità regionali per minori non hanno posti disponibili in quanto totalmente occupate e che non sono presenti altre risorse per rispondere al bisogno a livello regionale;

- j) considerato quindi che tale situazione obbliga gli uffici competenti a fare ricorso ad una idonea struttura di pronta disponibilità sita fuori dal territorio regionale e che questo comporta un significativo onere economico a carico dell'Amministrazione regionale;
- k) considerato inoltre che gli uffici competenti evidenziano la crescente richiesta di attivare visite o incontri protetti, spesso disposti dagli Organi Giudiziari, tra genitori e/o familiari e minori e che per soddisfare tali richieste è necessario reperire spazi idonei;
- l) considerato che l'attività inerente alle visite protette grava in modo significativo sui carichi di lavoro degli operatori dei servizi socio sanitari territoriali e che tale attività richiede invece risorse specifiche per essere svolta in modo ottimale sia nei confronti delle esigenze tutelari rappresentate dall'Autorità Giudiziaria sia nei confronti dei minori e dei rispettivi familiari;
- m) considerato che l'attività di cui alla lettera l) obbliga i servizi socio sanitari territoriali ad utilizzare spazi e strutture poco rispondenti alle esigenze di tale delicato intervento quali ad esempio le sedi dei presidi socio sanitari territoriali, le biblioteche e le ludoteche;
- n) considerato che l'art. 4 - comma 16 del capitolato speciale allegato al Provvedimento Dirigenziale n. 7143 del 19.12.2003 prevede la possibilità di ampliamento del contratto qualora la Regione rilevi la necessità di integrare la gestione del servizio con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare;
- o) ritenuto necessario che l'utenza interessata dai servizi di cui trattasi debba essere inserita nelle attività e nei progetti realizzati nelle comunità regionali per minori, attualmente gestiti dai soggetti di cui alla lettera g);
- p) ritenuto necessario che i soggetti che gestiscono le comunità regionali per minori coincidano con i soggetti che dovranno gestire i servizi sperimentali inerenti l'accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette di minori con i familiari al fine di garantire una presa in carico integrata con le attività realizzate all'interno delle comunità suddette;
- q) considerato che l'indizione di una gara d'appalto specifica per i servizi considerati non garantirebbe l'affidamento della loro gestione ai medesimi soggetti che attualmente gestiscono le comunità regionali per minori e che, data la natura degli interventi, ciò risulta essere indispensabile per la corretta presa in carico dei minori assistiti;
- r) ritenuto opportuno affidare tali servizi, in via sperimentale, con decorrenza immediata e ritenuto altresì opportuno fare coincidere il termine con la scadenza dell'appalto in corso inerente alle comunità regionali per minori, fissata per il 31 dicembre 2008;
- s) considerato che, in caso di esito positivo della sperimentazione dei servizi considerati, la prossima indizione di gara di appalto ad asta pubblica per la realizzazione mediante soggetti esterni della gestione delle comunità regionali per minori denominate "Petit

Foyer” e “Maison d’Accueil” comprenderà anche la fornitura dei servizi rivolti all’accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette di minori;

- t) considerato che, con nota pervenuta in data 12 maggio 2006 e registrata al protocollo con il n. 21144/ASS, le cooperative sociali “La Libellula” e “Noi & gli Altri” hanno manifestato la loro disponibilità ad attivare i servizi di accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette tra minori ed i rispettivi familiari e contestualmente hanno accettato la proposta economica per la gestione degli stessi;
- u) ritenuta congrua, da parte del competente ufficio del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, la spesa complessiva di Euro 152.600,00 (centocinquantaduemila-seicento/00), onnicomprensiva, per lo svolgimento del servizio in questione, così suddivisa:
 - quanto a Euro 22.600,00 (novantamila/00), per l’anno 2006,
 - quanto a Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), per l’anno 2007,
 - quanto a Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), per l’anno 2008;
- v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- w) visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- x) in attuazione dell’obiettivo 153102 “Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del servizio sociale”;
- y) su proposta dell’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson;
- z) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare secondo quanto riportato in premessa, l’attivazione dei servizi sperimentali di accoglienza di minori in situazione di emergenza e del servizio sperimentale di visite protette di minori per il periodo dal 27 novembre 2006 al 31 dicembre 2008;
- 2) di affidare la gestione dei servizi sperimentali di cui al punto 1), ai sensi dell’art. 4-comma 16 del capitolato speciale allegato al Provvedimento Dirigenziale del 19.12.2003 n. 7143, alle cooperative sociali “La Libellula” e “Noi e gli Altri” secondo quanto dettagliato nella allegata bozza di convenzione;
- 3) di dare atto che al termine dell’appalto in corso, fissato per il 31.12.2008, si procederà ad una nuova indizione di gara di appalto ad asta pubblica per la realizzazione mediante soggetti esterni della gestione delle comunità regionali per minori

denominate “Petit Foyer” e “Maison d’Accueil” che comprenderà, in caso di esito positivo della sperimentazione, anche la fornitura dei servizi sperimentali di cui al punto 1);

- 4) di approvare la spesa complessiva di euro 152.600,00 (centocinquantaduemilaseicento/00), onnicomprensiva, a favore delle cooperative sociali “La Libellula” e “Noi e gli Altri” di Aosta;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di euro 152.600,00 (centocinquantaduemilaseicento/00), onnicomprensiva, così suddivisa:
 - quanto a euro 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00) sul Capitolo 61314 “Provvidenze a favore della famiglia” richiesta 13834, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2006 che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto a euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), per l’anno 2007, sul Capitolo 61314 “Provvidenze a favore della famiglia” richiesta 13834, del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008, presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto a euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), per l’anno 2008, sul Capitolo 61314 “Provvidenze a favore della famiglia” richiesta 13834, del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008, presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di approvare le bozze di convenzioni allegate sub A) e B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

PS/MGF

Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3565 in data 24.11.2006

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SANITA' SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONE DI
EMERGENZA E DI VISITE PROTETTE DI MINORI
A DECORRERE DAL 6 NOVEMBRE 2006 AL 31 DICEMBRE 2008.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata per brevità Regione) - codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili Dott.ssa Patrizia Scaglia, nata ad Aosta il 24 maggio 1959, a ciò delegata con atto del Presidente della Regione n. 1502/SGT dell'11.05.2006, ed in esecuzione alla deliberazione n. _____ in data _____

E

la Cooperativa "La Libellula" (di seguito denominata gestore) partita IVA n. 00168410074, con sede legale in Saint-Christophe (AO), località Grand Chemin n. 33/D, rappresentata dal legale rappresentante signora Lea LUGON nata ad Aosta il 30 luglio 1951

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

Per il periodo di validità della presente convenzione la Regione si avvale della Cooperativa la Libellula per l'erogazione dei servizi sperimentali di accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette di minori.

Art. 2
(Caratteristiche e bisogni dell'utenza)

Il servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza potrà accogliere complessivamente dieci minori all'anno in età compresa tra 0 e 18 anni.

Le caratteristiche degli utenti cui è rivolto il servizio oggetto della presente convenzione sono così definibili: minori di ambo i sessi, di età compresa tra 0 e 12 anni in situazione di emergenza segnalati dalle Forze dell'Ordine e minori interessati dalla necessità di realizzare visite protette con i familiari. Il bacino degli utenti riferito alle situazioni di emergenza è costituito sia da minori domiciliati sul territorio regionale sia da minori non residenti e non domiciliati in Valle d'Aosta segnalati dalle Forze dell'Ordine e/o dagli Organi Giudiziari per i quali i competenti servizi dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali devono provvedere ad idonea collocazione. Il bacino di utenza riferito alle visite protette interessa prioritariamente i minori domiciliati sul territorio regionale e, in via eccezionale, i minori non

residenti e non domiciliati in Valle d'Aosta.

Art. 3
(Finalità)

Con la presente convenzione, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni di cui all'art. 2, si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) provvedere a collocare in idonea struttura, in via di urgenza, minori non accompagnati e temporaneamente in stato di abbandono, segnalati dalle Forze dell'Ordine e/o dagli Organi Giudiziari;
- b) rispondere alla crescente richiesta da parte dei servizi socio sanitari territoriali e degli Organi Giudiziari (Tribunale per Minorenni e Tribunale Ordinario) di attivare visite o incontri protetti tra genitori /familiari e minori.

Art. 4
(Modalità di svolgimento)

Il gestore deve fornire per i servizi oggetto della presente convenzione, una sede idonea situata nel comune di Aosta o in zone limitrofe e in possesso dei requisiti, conformi alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 5190 in data 30.12.2002 "Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 /2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori", pertanto:

1. la sede individuata dovrà avere le caratteristiche di civile abitazione e dovrà essere idonea ad accogliere in regime residenziale contemporaneamente un numero massimo di tre minori in situazione di emergenza e un educatore per la tutela e l'assistenza degli stessi;
2. la sede dovrà essere idonea all'attivazione di visite protette per cui dovrà disporre di locali atti all'espletamento del servizio.

Art. 5
(Ammissione e dimissione degli utenti)

1. Il gestore si impegna ad accogliere minori in situazione di emergenza, ognuno dei quali potrà permanere nella struttura per un periodo di sette giorni, dopo i quali dovrà essere reperita un'altra collocazione. Il periodo di permanenza suddetto potrà essere prorogato in presenza di gravi motivi e su autorizzazione dell'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali.
2. L'ammissione alle prestazioni e agli interventi oggetto della presente convenzione avviene secondo le prassi stabilite dalla normativa vigente in materia di minori e di minori non accompagnati e temporaneamente in stato di abbandono.
3. L'ammissione di minori al servizio relativo alle visite protette avviene su segnalazione delle équipe socio sanitarie territoriali che hanno in carico le situazioni ed è disposta dalla Regione.
4. La dimissione dalle prestazioni e dagli interventi oggetto della presente convenzione è disposta dalla Regione su indicazione dei servizi socio sanitari territoriali e/o su disposizione degli Organi Giudiziari.

Art. 6
(Progetto individuale d'intervento)

1. Per ogni minore ammesso al servizio sperimentale di accoglienza di minori in situazione di emergenza di età compresa tra 0 e 12 anni è predisposto un progetto individuale da parte dell'educatore referente per il minore in stretta collaborazione con gli operatori della comunità regionale per minori "Petit Foyer" e se necessario con l'équipe socio sanitaria territoriale competente;
2. Per ogni minore ammesso al servizio sperimentale di visite protette è predisposto un progetto individuale da parte dell'équipe socio sanitaria territoriale che ha in carico la situazione, opportunamente integrato dalla collaborazione dell'operatore del servizio di visite protette e, se interessato, dell'operatore della comunità regionale per minori competente in base all'età del minore.

Art. 7
(Standard)

1. Il gestore si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 3 con idonea struttura organizzativa aziendale caratterizzata da strutture fisiche e tecnologiche conformi alle esigenze dei servizi medesimi, agli standard tecnici e ai requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 5190 in data 30 dicembre 2002, recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori".
2. La Regione e il gestore, tenuto conto delle caratteristiche e dei bisogni di cui all'art. 2 e delle finalità di cui all'art. 3, si impegnano congiuntamente ad individuare i fattori di qualità inerenti il servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8
(Personale)

1. Per il servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza il gestore garantisce l'impiego di n. 1 educatore con un impegno lavorativo di massimo n. 70 giorni all'anno.
2. Per le attività inerenti alle visite protette la Regione garantisce l'impiego di un educatore professionale.
3. Il gestore utilizza, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo personale con la qualifica ed esperienza professionale nonché formativa richiesti dalla normativa vigente.
4. Le responsabilità e il coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza sono affidate al coordinatore della Comunità regionale per minori "Petit Foyer".
5. Le responsabilità e il coordinamento del servizio inerenti alle visite protette di minori sono affidate all'operatore messo a disposizione dalla Regione.
6. Gli operatori della cooperativa che a diverso titolo sono interessati dai servizi oggetto della presente convenzione si impegnano affinché le notizie e i dati appresi nell'ambito dell'incarico affidato, non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicati o divulgati a terzi e non siano utilizzati senza il preventivo consenso della Regione. La

cooperativa è altresì vincolata al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.

7. Ogni eventuale variazione riferita ai commi 3 e 4 deve essere tempestivamente comunicata e motivata alla Regione.

Art. 9

(Norme contrattuali e coperture assicurative)

1. Ai fini della presente convenzione, il gestore si impegna ad applicare al personale di cui al comma 1 dell'art. 8 i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché degli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale.
2. Il gestore si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dall'operatore e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dallo stesso operatore nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.
3. La Regione può richiedere al gestore copia delle buste paga e di ogni altra documentazione che attesti il rispetto delle norme contrattuali ed assicurative di cui ai commi 1 e 2.
4. Il gestore rendiconta gli interventi effettuati tramite emissione di regolare fattura sostenuta, eventualmente, da idonea documentazione.

Art. 10

(Aggiornamento professionale)

La Regione, qualora necessario o opportuno in relazione alla natura del servizio, favorisce e concorda con il gestore iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento a favore del personale di cui all'art. 8 nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

Art. 11

(Programmazione delle attività)

1. Il gestore si impegna ad organizzare la propria attività nell'ambito della convenzione sulla base di una programmazione periodica e, qualora la natura del servizio lo renda opportuno, dei piani individuali d'intervento di cui all'art. 6, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa ed esplicitate all'art. 2.
2. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso il gestore e disponibile per le verifiche periodiche della Regione finalizzate alla valutazione dei risultati dell'attività svolta.
3. Sono previsti altresì tra le parti periodici incontri aventi come obiettivo:
 - a) l'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
 - b) l'individuazione di nuovi bisogni dell'utenza e nuovi obiettivi rispetto a quelli indicati, rispettivamente, agli artt. 2 e 3;

- c) l'aggiornamento dei piani individuali d'intervento di cui all'art. 6;
- d) la valutazione degli scostamenti tra i risultati dell'attività effettivamente svolta e gli standard di qualità di cui all'art. 7, comma 2;
- e) la definizione delle modalità di partecipazione alle iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento di cui all'art. 11;
- f) l'individuazione e definizione delle modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 14;

I contraenti nominano quali referenti della presente convenzione per la Regione la Dott.ssa Maria Grazia Fois e per il gestore la Dott.ssa Nicole Giustizi.

Art. 12

(Verifiche periodiche e controlli)

1. Il gestore è tenuto a redigere e trasmettere alla Regione ogni anno una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio sperimentale inerente ai minori in situazione di emergenza, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione.
2. La Regione può eseguire verifiche periodiche e controlli, anche attraverso il contatto diretto con l'utenza e alla presenza dei referenti del gestore:
 - a) sulla conformità delle prestazioni erogate dal gestore al presente contratto;
 - b) sulla qualità dei servizi, sui risultati dell'attività svolta, sulla migliore utilizzazione delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;
 - c) sugli standard ed i requisiti di cui all'art. 7, comma 1;
 - d) sui requisiti del personale di cui all'art. 8;
 - e) sul rispetto delle norme contrattuali e delle coperture assicurative di cui all'art. 9;
 - f) sulle modalità di cui all'art. 11.
3. Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 2 sono espresse per iscritto e comunicate al gestore.

Art. 13

(Obblighi a carico della Regione)

1. La Regione, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna a pagare, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata, al gestore:
 - a) le spese sostenute inerenti all'immobile indicato all'art. 4 per un importo mensile di massimo euro 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00) comprensivo dei costi di locazione dell'appartamento e delle spese di gestione dello stesso;
 - b) il corrispettivo dei costi dell'educatore assegnato al servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate e sulla base del costo orario lordo di euro 23,00 (euro ventitre/00).

2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno adeguati all'inizio di ogni anno nella misura dell'incremento dell'indice del costo della vita elaborato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 14
(Variazioni)

Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di modificare o integrare la gestione stessa con differenti o ulteriori prestazioni e attività, ivi comprese eventuali modifiche rese necessarie a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, le parti si impegnano a concordare una modificazione della presente convenzione con ricontrattazione delle prestazioni reciproche.

Art. 15
(Inadempienze e cause di risoluzione)

1. In ogni caso in cui la Regione rilevi che l'andamento del servizio non è conforme alla presente convenzione contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.
2. Qualora la Regione non ritenga congrue le giustificazioni presentate dal gestore applica per la prima violazione una penale pari all'uno per mille dell'importo totale per ogni giorno di inadempimento con effetto retroattivo dalla data della contestazione. In caso di inadempimento protratto per oltre 30 giorni, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.
3. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza la Regione procede direttamente alla diffida.
4. La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:
 - per inosservanze della vigente normativa;
 - nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15;
 - nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
 - nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;
 - nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte della Regione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

Aosta, il _____

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAMIGLIA
E POLITICHE GIOVANILI
- Dott.ssa Patrizia SCAGLIA -

PER LA COPERATIVA SOCIALE
"LA LIBELLULA"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Lea LUGON -

Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3565 in data 24 novembre 2006

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SANITA' SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SPERIMENTALI
INERENTI L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA A DECORRERE
DAL
6 NOVEMBRE 2006 AL 31 DICEMBRE 2008.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata per brevità Regione) - codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili Dott.ssa Patrizia Scaglia, nata ad Aosta il 24 maggio 1959, a ciò delegata con atto del Presidente della Regione n. 1502/SGT dell'11.05.2006, ed in esecuzione alla deliberazione n. _____ in data _____,

E

la Cooperativa sociale a.r.l. ONLUS "Noi & gli Altri" (di seguito denominata gestore), partita IVA n. 00168410074, con sede legale in Aosta via Festaz n. 47, rappresentata dalla Signora Cristina Monami, nata ad Aosta (AO) il 13 giugno 1948

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

Per il periodo di validità della presente convenzione la Regione si avvale della Cooperativa sociale "Noi & gli Altri" per l'erogazione del servizio sperimentale inerente all'accoglienza di minori in situazione di emergenza.

Art. 2

(Caratteristiche e bisogni dell'utenza)

Il servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza potrà accogliere complessivamente dieci minori all'anno in età compresa tra 0 e 18 anni.

Le caratteristiche degli utenti cui è rivolto il servizio oggetto della presente convenzione sono così definibili: minori di ambo i sessi e di età compresa tra 13 e 18 anni in situazione di emergenza segnalati dalle Forze dell'Ordine. Il bacino degli utenti riferito alle situazioni di emergenza è costituito sia da minori domiciliati sul territorio regionale sia da minori non residenti e non domiciliati in Valle segnalati dalle Forze dell'Ordine e/o dagli Organi Giudiziari per i quali i competenti servizi dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali devono provvedere ad idonea collocazione.

Art. 3
(Finalità)

Con la presente convenzione, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni di cui all'art. 2, si intende provvedere a collocare in idonea struttura, in via di urgenza, minori non accompagnati e temporaneamente in stato di abbandono, segnalati dalle Forze dell'Ordine e/o dagli Organi Giudiziari.

Art. 4
(Modalità di svolgimento)

1. Il gestore si impegna ad eseguire l'anzidetto servizio nel rigoroso rispetto della presente convenzione, concernente l'esatta definizione delle prestazioni richieste, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività.
2. Il gestore utilizza, per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, la sede indicata dalla Regione.

Art. 5
(Ammissione e dimissione degli utenti)

1. I minori accolti in situazione di emergenza potranno permanere nella struttura sette giorni dopo i quali dovrà essere reperita altra collocazione. Il periodo di permanenza suddetto potrà essere prorogato in presenza di gravi motivi e su autorizzazione dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
2. L'ammissione alle prestazioni agli interventi oggetto della presente convenzione avviene secondo le prassi stabilite dalla normativa vigente in materia di minori e di minori non accompagnati e temporaneamente in stato di abbandono.
3. La dimissione dalle prestazioni e dagli interventi oggetto della presente convenzione è disposta dalla Regione su indicazione dei servizi socio sanitari territoriali e/o su disposizione degli Organi Giudiziari.

Art. 6
(Progetto individuale d'intervento)

1. Per ogni minore ammesso al servizio sperimentale di accoglienza di minori in situazione di emergenza di età compresa tra 13 e 18 anni è predisposto un progetto individuale da parte dell'educatore referente per il minore in stretta collaborazione con gli operatori della comunità regionale per minori "Petit Foyer" e, se necessario, con l'équipe socio sanitaria territoriale competente.
2. La Regione e il gestore, tenuto conto delle caratteristiche e dei bisogni di cui all'art. 2 e delle finalità di cui all'art. 3, si impegnano congiuntamente ad individuare i fattori di qualità inerenti il servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7
(Personale)

1. Per le attività inerenti al servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza il gestore garantisce l'impiego di n. 1 (uno) educatore con un impegno lavorativo di massimo n. 70 giorni all'anno.
2. Il gestore utilizza per il servizio di cui al comma 1 del presente articolo personale con la qualifica ed esperienza professionale nonché formativa richiesti dalla normativa vigente.
3. Le responsabilità e il coordinamento tecnico operativo dell'attività oggetto della presente convenzione sono affidate al coordinatore della Comunità regionale per minori "Maison d'Accueil" che dovrà inoltre collaborare con il coordinatore della Comunità regionale per minori "Petit Foyer".
4. Gli operatori della cooperativa che a diverso titolo sono interessati dai servizi oggetto della presente convenzione si impegnano affinché le notizie e i dati appresi nell'ambito dell'incarico affidato non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicati o divulgati a terzi e non siano utilizzati senza il preventivo consenso della Regione. La cooperativa è altresì vincolata al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali".
5. Ogni eventuale variazione riferita ai commi del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata e motivata alla Regione.

Art. 8
(Norme contrattuali e coperture assicurative)

1. Ai fini della presente convenzione, il gestore si impegna ad applicare al personale di cui al comma 1 dell'art. 7 i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché degli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale.
2. Il gestore si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dall'operatore e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dallo stesso operatore nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.
3. La Regione può richiedere al gestore copia delle buste paga e di ogni altra documentazione che attesti il rispetto delle norme contrattuali ed assicurative di cui ai commi 1 e 2.
4. Il gestore rendiconta gli interventi effettuati tramite emissione di regolare fattura sostenuta, eventualmente, da idonea documentazione.

Art. 9
(Aggiornamento professionale)

La Regione, qualora necessario o opportuno in relazione alla natura del servizio, favorisce e concorda con il gestore iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento a favore del personale di cui all'art. 7 nelle materie connesse all'oggetto del presente contratto.

Art. 10
(Programmazione delle attività)

1. Il gestore si impegna ad organizzare la propria attività nell'ambito del contratto sulla base di una programmazione periodica e, qualora la natura del servizio lo renda opportuno, dei piani individuali d'intervento di cui all'art. 5, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa ed esplicitate all'art. 2.
2. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso il gestore e disponibile per le verifiche periodiche della Regione finalizzate alla valutazione dei risultati dell'attività svolta.
3. Sono previsti altresì tra le parti ogni mese, ovvero in caso di necessità, incontri aventi come obiettivo:
 - a) l'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
 - b) l'individuazione di nuovi bisogni dell'utenza e nuovi obiettivi rispetto a quelli indicati, rispettivamente, agli artt. 1 e 2;
 - c) l'aggiornamento dei piani individuali d'intervento di cui all'art. 6;
 - d) la valutazione degli scostamenti tra i risultati dell'attività effettivamente svolta e gli standard di qualità di cui all'art. 6, comma 2;
 - e) la definizione delle modalità di partecipazione alle iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento di cui all'art. 9;
 - f) l'individuazione e definizione delle modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 13.

I contraenti nominano quali referenti della presente convenzione per la Regione la Dott.ssa Maria Grazia Fois e per il gestore la coordinatrice Maurizia Serventi.

Art. 11
(Verifiche periodiche e controlli)

1. Il gestore è tenuto a redigere e trasmettere alla Regione ogni anno una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio sperimentale inerente ai minori in situazione di emergenza, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente agli interventi oggetto della presente contratto.
2. La Regione può eseguire verifiche periodiche e controlli, anche attraverso il contatto diretto con l'utenza e alla presenza dei referenti del gestore:
 - a) sulla conformità delle prestazioni erogate dal gestore al presente contratto;
 - b) sulla qualità dei servizi, sui risultati dell'attività svolta, sulla migliore utilizzazione delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;
 - c) sui requisiti del personale di cui all'art. 7;
 - d) sul rispetto delle norme contrattuali e delle coperture assicurative di cui all'art. 8;
 - e) sulle modalità di cui all'art. 10, comma 2.

3. Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 2 sono espresse per iscritto e comunicate al gestore.

Art. 12
(Obblighi a carico della Regione)

1. La Regione, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna a pagare al gestore, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata, il corrispettivo dei costi dell'educatore assegnato al servizio di accoglienza di minori in situazione di emergenza in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate e in base al costo orario lordo pari a euro 23,00 (euro ventitre/00).
2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno adeguati all'inizio di ogni anno nella misura dell'incremento dell'indice del costo della vita elaborato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 13
(Variazioni)

Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di modificare o integrare la gestione stessa con differenti o ulteriori prestazioni e attività, ivi comprese eventuali modifiche rese necessarie a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, le parti si impegnano a concordare una modificazione del presente contratto con ricontrattazione delle prestazioni reciproche.

Art. 14
(Inadempienze e cause di risoluzione)

1. In ogni caso in cui la Regione rilevi che l'andamento del servizio non è conforme alla presente convenzione contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.
2. Qualora la Regione non ritenga congrue le giustificazioni presentate dal gestore applica per la prima violazione una penale pari all'uno per mille dell'importo totale per ogni giorno di inadempimento con effetto retroattivo dalla data della contestazione. In caso di inadempimento protratto per oltre 30 giorni, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.
3. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza la Regione procede direttamente alla diffida.
4. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte:
 - a) per inosservanze della vigente normativa;
 - b) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
 - c) nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore,
 - d)
 - e)
 - f) idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;

- d) nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;
- e) nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte della Regione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

Aosta, il _____

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAMIGLIA
E POLITICHE GIOVANILI
- Dott.ssa Patrizia SCAGLIA -

PER LA COPERATIVA SOCIALE
"NOI & GLI ALTRI"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Cristina MONAMI -
